Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 3 novembre 1967 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. *Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria* dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(11449)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 14 *agosto* 1967
registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
registro n. 117 *Difesa, foglio n.* 4.

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

GENTILE Francesco, nato il 18 marzo 1930 a Fano (Pesaro), Capitano dei carabinieri in s.p.e. IV Corpo d'armata - Reparto speciale (*alla memoria*). — Comandante di Reparto speciale, da lui stesso meravigliosamente forgiato nello spirito e nella tecnica, per la lotta contro il terrorismo in Alto Adige, dava ripetute prove di capacità e di ardimento in numerose, rischiosissime azioni, condotte con esemplare cosciente sprezzo del pericolo in zone impervie di alta montagna, insidiate da dinamitardi. In occasione di un attentato terroristico — in cui, dopo l'abbattimento di un traliccio, aveva perso la vita, per lo scoppio di una mina, un alpino — essendo stato richiesto l'invio in zona di elementi spezializzati del suo reparto, egli, intuiti i rischi e la gravità della situazione, si metteva volontariamente alla testa di alcuni dei suoi migliori uomini e si portava sul luogo dell'attentato, dove fermo e sereno di fronte al pericolo sempre incombente, dirigeva con perizia le operazioni. Mentre si accingeva a portare a compimento la rischiosa missione, l'esplosione di un ordigno — subdolamente predisposto — lo investiva in pieno, troncando la sua esistenza tutta dedicata al servizio ed alla Patria. Bellissima figura di soldato, fulgido esempio di virtù militari e di spirito di sacrificio. — Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967.

MEDAGLIA D'ARGENTO

DI LECCE Mario, nato il 13 settembre 1936 a Lecce, sottotenente f. (par.) cpl. IV Corpo d'armata - Reparto speciale (*alla memoria*). — Comandante di nucleo di Reparto speciale antisabotaggio, di coraggio e capacità più volte provati in rischiose missioni compiute nel corso della lotta contro il terrorismo in Alto Adige, in occasione di un attentato dinamitardo, in cui aveva già trovato la morte un alpino, dava ulteriore luminosa prova del suo ardimento, della sua perizia e del suo alto spirito di sacrificio. Prescelto dal suo comandante per una pericolosa missione nella zona di Cima Vallona (Alto Comelico), mentre

si dedicava con sereno e cosciente coraggio al suo difficile compito, veniva colpito a morte, investito dall'esplosione di un ordigno subdolamente predisposto. Chiaro esempio di salde virtù militari. — Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967.

DORDI Olivo, nato il 21 aprile 1943 a Gromo (Bergamo), sergente f. (par.) IV Corpo d'armata - Reparto speciale (*alla memoria*). — Sottufficiale artificiere di un Reparto speciale per la lotta antisabotaggio, di bellissime doti di coraggio e di capacità — messe in evidenza nel corso di numerose operazioni di ricerca e di disattivazione di ordigni esplosivi precollocati da terroristi — mentre si dedicava con sereno e cosciente ardimento all'assolvimento di una rischiosa missione, conseguente ad un attentato dinamitardo nel quale aveva trovato la morte un alpino, veniva mortalmente ferito, investito dalla esplosione di un ordigno subdolamente predisposto, immolando alla Patria la sua giovane esistenza. Esempio sublime di sereno spirito di sacrificio. — Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967.

PIVA Armando, nato il 2 dicembre 1945 a Pederobba (Treviso), alpino Battaglione « Val Cismon », matricola 37050 (*alla memoria*). — Alpino radiofonista, si offriva volontario per una rischiosa azione di rastrellamento, conseguente ad un attentato dinamitardo verificatosi nella zona di Cima Vallona. Nel corso dell'operazione veniva ferito mortalmente da un ordigno esplosivo precollocato nel terreno. Sereno e forte nel dolore, decedeva dopo oltre 12 ore di agonia, esempio fulgido di attaccamento al dovere e di spirito di sacrificio, per tutti gli alpini delle giovani generazioni. — Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967.

FAGNANI Marcello, nato il 15 febbraio 1940 a Roma, sergente maggiore f. (par.) in s.p.e. IV Corpo d'armata - Reparto speciale. — Sottufficiale artificiere di un Reparto speciale per la lotta antisabotaggio in Alto Adige, già distintosi per capacità, coraggio e sprezzo del pericolo in numerose operazioni di ricerca e di disattivazione di ordigni esplosivi precollocati da terroristi, mentre si dedicava con sereno e cosciente ardimento all'assolvimento di una rischiosa missione conseguente ad un attentato dinamitardo nel quale aveva trovato la morte un alpino, veniva gravemente ferito dallo scoppio di una trappola esplosiva subdolamente predisposta. Vinceva con ferrea volontà lo strazio della carne martoriata, dando prova di eroico stoicismo. — Cima Vallona (Alto Comelico), 25 giugno 1967.

MEDAGLIA DI BRONZO

VITALI Giuseppe, nato il 15 giugno 1927 a Sassari, Capitano dei carabinieri in s.p.e. Legione territoriale Roma. — Comandante di reparto operativo di Gruppo territoriale, già distintosi per doti di ardimento in precedenti operazioni di servizio, nel corso di azione predisposta per la cattura di pericolosissimi pregiudicati gravemente indiziati di duplice omicidio a scopo di rapina, venuto a contatto con uno di essi, lo affrontava decisamente invitandolo ad arrendersi. Fatto segno a colpi di pistola esplosi dallo stesso, incurante del pericolo, reagiva con l'arma in dotazione non esitando a scoprirsi per reiterare le intimazioni di resa. A nuova e più insidiosa azione di fuoco da parte del malvivente, rispondeva con tiro preciso ferendolo gravemente e consentendo così la cattura anche di due suoi complici. — Roma, 7 marzo 1967.

(11157)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° settembre 1967, n. 970.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 287 del 26 aprile 1966 — che la Regione autonoma della Sardegna, Assessorato all'industria e al commercio ha approvato con nota numero 9038 del 26 giugno 1966 — con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari ha stabilito di acquistare un alloggio di servizio per il proprio segretario generale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari è autorizzata ad acquistare dalla S.p.A. Barbieri Costruzioni, con sede a Milano, via Carducci n. 8, un quartiere con autorimessa, sito in Cagliari, zona Monte Irpino, in una palazzina di nuova costruzione, con ingresso nella via denominata « prolungamento della via Solmi », al prezzo di L. 18.000.000 ed alle altre condizioni di cui alla menzionata deliberazione n. 287 del 26 aprile 1966

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° settembre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 77. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1967, n. 971.

Autorizzazione al Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 971. Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo di previdenza per i dirigenti di aziende commerciali e di spedizione e trasporto viene autorizzato ad acquistare, dalla Società in accomandita semplice « Edilnord di Silvio Berlusconi e C. », con sede in Milano, per il prezzo complessivo di L. 1.290.000.000 (unmiliardoduecentonovantamilioni) un complesso immobiliare denominato « Condominio della Fontana », sito in Brugherio (Milano), composto da quattro fabbricati ad uso di civile abitazione, con annessi giardino, boxes ad uso autorimesse e relativi disimpegni.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 ottobre 1967
Atti del Governo, registro n. 214, foglio n. 78. — GRECO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1967.

Scioglimento del Consiglio comunale di Casamassima (Bari).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seguito alle elezioni amministrative del 22 novembre 1964, i trenta seggi che la legge assegna al Consiglio comunale di Casamassima furono ripartiti fra tre gruppi, di diversa ispirazione politica, costituiti, rispettivamente, di 16, 12 e 2 elementi.

Gli Organi di amministrazione furono, dapprima, espressi e sostenuti dal più cospiscuo schieramento consiliare e, successivamente, anche dal gruppo meno numeroso, rappresentato in Giunta da un suo esponente.

Senonchè, contrasti insorti in seno a tale Organo indussero il sindaco a dimettersi, nell'aprile del 1966.

Il nuovo sindaco fu eletto con il suffragio dell'opposizione nonchè con i voti di quattro elementi del gruppo già maggioritario.

Si determinò una crisi nell'ambito della Giunta, che culminò nelle dimissioni degli assessori, sostituiti, in seguito a convocazione del Consiglio comunale disposta, di ufficio, dal prefetto, con elementi appartenenti alla nuova maggioranza consiliare.

L'Amministrazione così ricostituita ebbe circa un anno di vita giacchè, il 5 luglio 1967, la Giunta municipale prese atto delle dimissioni rassegnate dal sindaco e da due assessori.

Successivamente il Consiglio non è stato in grado di provvedere alle necessarie sostituzioni.

Sta di fatto che due sedute consiliari, all'uopo indette, per i giorni 17 e 18 luglio c.a., andarono deserte.

Allora il prefetto, con decreto fatto notificare a tutti i consiglieri, dispose due ulteriori convocazioni del Consiglio comunale ai fini della ricomposizione degli Organi di amministrazione nonchè per l'adempimento essenziale — rimasto negletto — dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 1967.

Ma, sebbene il provvedimento prefettizio recasse esplicita diffida ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, neppure tale estremo esperimento ha ottenuto esito positivo.

Infatti, la seduta di prima convocazione, in data 28 luglio c.a., è andata deserta e, nella riunione di seconda convocazione, del giorno successivo — alla quale sono intervenuti soltanto undici consiglieri, insufficienti ai fini dell'elezione del nuovo sindaco — sono state annunziate le dimissioni degli altri assessori rimasti in carica.

Il prefetto, di fronte a tale manifesta incapacità di funzionamento del Consiglio comunale, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del Consiglio stesso, disponendone, frattanto, la sospensione e provvedendo alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto Consiglio, malgrado il formale richiamo del prefetto, ha persistito nel violare precisi ed essenziali obblighi prescritti dalla legge — quali sono quelli concernenti la ricostituzione degli Organi di amministrazione nonchè l'approvazione del bilancio preventivo, ad esercizio inoltrato — e considerato, altresì, che la conseguente paralisi funzionale che travaglia l'Organo consiliare costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, si ravvisa la necessità di far luogo al provvedimento proposto al fine di ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 12 settembre 1967.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Casamassima ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Egidio Cellie, funzionario di Prefettura.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Casamassima (Bari) non ha provveduto alla ricostituzione degli Organi ordinari e all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967, negligendo così precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 12 settembre 1967;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casamassima è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Egidio Cellie è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento degli Organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1967

SARAGAT

TAVIANI

(11366)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1967.

Riconoscimento come autostrada del « Raccordo tangenziale nord - Città di Bologna ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali;

Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1197, recante modifica all'art. 13 della precitata legge 24 luglio 1961, n. 729, relativo alla realizzazione dei raccordi per il collegamento alla rete autostradale dei maggiori centri abitati, nonchè alle modalità per il loro riconoscimento;

Considerato che per la realizzazione, in corrispondenza del nodo di Bologna, di uno schema viario che collegasse tra loro l'autostrada del Sole, l'autostrada Bologna-Padova e l'autostrada Bologna-Canosa, nonchè le strade statali e provinciali con le stazioni di ingresso delle autostrade medesime, si è proceduto alla costruzione del raccordo « Tangenziale nord - Città di Bologna », suddiviso nei seguenti tre tratti e comprendente su un'unica piattaforma « complanare », al centro, due carreggiate per il traffico autostradale di transito, ed,

ai lati, due carreggiate « aperte » (senza pedaggio) per il traffico di collegamento tra le strade statali, provinciali ed urbane:

1° tratto: Crespellano-Aeroporto (Lavino-Aeroporto), della lunghezza di km. 4+140;

2° tratto: Aeroporto-San Lazzaro della lunghezza di km. 13+957;

3° tratto: Casalecchio-Aeroporto della lunghezza di km. 5+604;

Che il raccordo in parola, della lunghezza complessiva di km. 23+701, presenta le caratteristiche di autostrada senza pedaggio;

Vista la nota n. 4774 del 20 febbraio 1967, con la quale il Compartimento della viabilità di Bologna ha proposto il riconoscimento come autostrada del citato raccordo;

Visto il voto n. 177 del 28 febbraio 1967, con il quale il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine al detto riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, il raccordo afferente l'anello « aperto » della città di Bologna, composto dei tre tratti sopraindicati, della lunghezza complessiva di km. 23+701, è riconosciuto come autostrada, con la denominazione di « Raccordo tangenziale nord - Città di Bologna ».

Art. 2.

Al predetto « Raccordo tangenziale nord - Città di Bologna » vengono pertanto estese le disposizioni concernenti le distanze prescritte per la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie e per l'impianto di alberature, ai sensi dell'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e successive modificazioni.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 agosto 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1967
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 201.

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1967.

Nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1967.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 aprile 1961, n. 342, che, istituendo una nuova disciplina per le perizie dei tabacchi greggi, sostituisce l'art. 69 del citato regolamento;

Riconosciuta la necessità di provvedere per i tabacchi secchi allo stato sciolto prodotti nella campagna 1967, alla nomina della Commissione centrale per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali;

Considerato che allo scopo di assicurare la continuità delle prestazioni in parola è indispensabile assumere l'impegno della spesa a carico dell'esercizio finanziario 1968 in base alla facoltà prevista dall'art. 272, comma secondo, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame dei ricorsi avverso le deliberazioni delle Commissioni compartimentali è nominata, per i tabacchi secchi allo stato sciolto del raccolto 1967, fino al 31 dicembre 1968, la seguente Commissione centrale:

Dorsa dott. Gaetano, ispettore generale tecnico;
Ceschin dott. Alessandro, ispettore generale tecnico;
Avitabile dott. ing. Luigi, ispettore generale tecnico;
Costa Renato, perito principale di prima classe, segretario.

Art. 2.

Ai funzionari che espleteranno le mansioni suddette sarà corrisposto il gettone di presenza stabilito dalle vigenti disposizioni.

La relativa spesa presunta, ammontante complessivamente a L. 150.000 (centocinquantamila), farà carico:

al capitolo 127 del corrente esercizio per lire 15.000;
al corrispondente capitolo del successivo esercizio 1968 per lire 135.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1967

Il Ministro: PRETI

(10948)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona tra Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro nel comune di Lucca.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Lucca per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 17 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona fra Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro nel comune di Lucca;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lucca;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprin-

tendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè per la sua particolare bellezza panoramica offerta dalle sponde del fiume Serchio, ricche di vegetazione che costituiscono un'amena e suggestiva passeggiata fuori città e compone nel suo insieme un caratteristico quadro naturale, offrendo inoltre numerosi punti di vista verso le Alpi Apuane a nord-ovest, verso le colline lucchesi a nord ed a sud, ed infine sulla città di Lucca che può essere ammirata nella stupenda cerchia delle sue mura;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Lucca fra Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da una linea immaginaria che partendo dall'incontro del confine occidentale della zona già vincolata con decreto ministeriale 18 settembre 1952 confermato e precisato dal decreto ministeriale 20 maggio 1957, con l'unghia settentrionale dell'argine più esterno del fiume Serchio, continua lungo detta unghia e tocca poi la riva sinistra del torrente Cerchia, affluente di destra del Serchio, seguendola fino allo sbocco nel Serchio stesso; da qui prosegue per l'argine destro del Serchio sino al Ponte S. Pietro, quindi lungo il lembo nord del ponte, poi per il bordo in continuazione della strada statale Sarzanese e raggiunge infine l'unghia meridionale dell'argine di sinistra più esterno del fiume Serchio, che segue sino all'incontro con la sopracitata delimitazione di cui al predetto decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Lucca provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Lucca

L'anno millenovecentosessantasei (1966), il giorno 17 (diciassette) del mese di novembre, si è riunita in Lucca, presso la sede della Provincia, la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali per discutere il seguente ordine del giorno:

Imposizione di vincolo ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla parte del territorio del comune di Lucca che si stende lungo le sponde del fiume Serchio nel tratto compreso fra le località di Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Considerato l'alto interesse di bellezze naturali del territorio che si stende lungo le sponde di un tratto del fiume Serchio, compreso fra le località di Monte S. Quirico e Ponte S. Pietro, ricco di folte colture di pioppi e di notevole rilievo panoramico per l'ampia veduta sulle colline circostanti la città di Lucca e sulle Alpi Apuane;

Ritenuta l'opportunità di vincolare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona sopradetta, appartenente alla circoscrizione del comune di Lucca;

Delibera

di imporre il vincolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, su di una superficie sita in comune di Lucca e delimitata da una linea immaginaria che partendo dall'incontro del confine occidentale della zona già vincolata con decreto ministeriale 18 settembre 1952 confermato e precisato dal decreto ministeriale 20 maggio 1957, con l'unghia settentrionale dell'argine più esterno del fiume Serchio, continua lungo detta unghia e tocca poi la riva sinistra del torrente Cerchia, affluente di destra del Serchio, seguendola fino allo sbocco nel Serchio stesso; da qui prosegue per l'argine destro del Serchio sino al Ponte S. Pietro, quindi lungo il lembo nord del ponte, poi per il bordo in continuazione della strada statale Sarzanese e raggiunge infine l'unghia meridionale dell'argine di sinistra più esterno del fiume Serchio, che segue sino all'incontro con la sopracitata delimitazione di cui al predetto decreto ministeriale.

(*Omissis*).

(10837)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera compresa nel territorio del comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Reggio Calabria per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 aprile '65, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera sita nel territorio nel comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villa S. Giovanni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per i suggestivi scenari aperti verso lo stretto, coronata all'orizzonte dalla profilatura della fronteggiante costa sicula, costituisce un quadro naturale di incomparabile bellezza visibile da numerosi punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Villa S. Giovanni (Reggio Calabria) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: zona settentrionale: il battente del mare tirrenico; il confine comunale con Scilla lungo il torrente S. Gregorio fino all'incrocio con il tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in costruzione; il tracciato dell'autostrada stesso fino all'incrocio con la strada provinciale Villa S. Giovanni-Campo-Piale; il percorso di questa a valle fino alla strada statale tirrenica strada statale 18; la stessa statale fino all'incrocio con la statale al mare.

Zona a sud dell'abitato: a valle la strada statale n. 18, dal torrente Solaro al torrente Bolano; a monte il tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; a nord il torrente Solaro e a sud il confine con il territorio del comune di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cosenza curerà che il comune di Villa S. Giovanni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 ottobre 1967

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Reggio Calabria

Verbale della riunione del giorno 14 *aprile* 1965

L'anno 1965 il giorno 14 del mese di aprile si è riunita nel Palazzo della provincia di Reggio Calabria, a seguito di regolare convocazione fatta dal soprintendente ai monumenti e alle gallerie della Calabria, arch. Paolo Paolini, la Commissione della provincia di Reggio Calabria per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche.

(*Omissis*).

Figurano all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Tutela panoramica della costa tirrenica compresa nel comune di Villa S. Giovanni.

(*Omissis*).

La Commissione continua l'esame della tutela panoramica della costiera tirrenica, compresa nel comune di Villa San Giovanni, che ha formato oggetto delle precedenti sedute del 6 febbraio e del 16 gennaio c.a.

Prende la parola il sindaco di Villa S. Giovanni e fa presente l'opportunità di estendere il vincolo della zona litoranea per la parte a nord dal limite del torrente S. Gregorio al tracciato stradale n. 18 — Autostrada — fino al limite del comune di Reggio Calabria.

La Commissione, riconosciuta meritevole di accoglimento la proposta avanzata dal sindaco di Villa S. Giovanni, in quanto la predetta zona costituisce un quadro di incomparabili bellezze panoramiche per i suggestivi scenari aperti verso lo stretto, coronata all'orizzonte dalla profilatura della fronteggiante costa sicula, decide all'unanimità di sottoporre a vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone appresso indicato:

Per la zona settentrionale del territorio comunale, il territorio compreso entro i limiti seguenti: il battente del mare tirrenico; il confine comunale con Scilla lungo il torrente San Gregorio fino all'incrocio con il tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in costruzione; il tracciato dell'autostrada stesso fino all'incrocio con la strada provinciale Villa S. Giovanni-Campo-Piale; il percorso di questa valle fino alla strada statale tirrenica strada statale 18; la stessa statale fino all'incrocio con la statale al mare.

Per la zona a sud dell'abitato, il territorio compreso entro i seguenti limiti: a valle la strada statale n. 18, dal torrente Solaro al torrente Bolano; a monte il tracciato dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria; a nord il torrente Solaro e a sud il confine con il territorio del comune di Reggio Calabria.

(10838)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Piacenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Piacenza, approvato con regio decreto 13 maggio 1937, n. 8285, e lo schema del primo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 15 dicembre 1966, n. 937;

Visto lo schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Piacenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del secondo elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Piacenza;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Piacenza;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria del Comune interessato della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detto Comune, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Piacenza è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 18 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

Schema del secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Piacenza

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE 2	Ubicazione 3	COMUNI in cui ricade 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico 5
1	Pozzo Frassinetti	In località Cà del Rio in catasto nel foglio 39, mappale 25.	Borgonovo Val Tidone	Per l'intero quantitativo d'acqua che potrà essere estratta.

(10888)

Visto, *il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1967.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legisaltivo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1968 presentato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è autorizzata ad esigere per l'anno 1968 è stabilita nella misura di L. 1,80 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1968 della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 18 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: PICARDI

(11041)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1967.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Circolo di fratellanza fra operai e contadini », con sede in Gallarate (Varese), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 8 giugno 1967 alla Società cooperativa « Circolo di fratellanza fra operai e contadini », con sede in Gallarate (Varese), dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « Circolo di fratellanza fra operai e contadini », con sede in Gallarate (Varese), costituita per rogito notaio dott. Ettore Frassi in data 10 maggio 1946, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Liano Pozzi ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1967

Il Ministro: Bosco

(11011)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1967.

Approvazione dello statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna, già Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, con sede in Bologna, approvato con proprio decreto 27 gennaio 1947 e modificato con proprio decreto 27 luglio 1947;

Vista la deliberazione adottata in data 5 maggio 1967 dall'Assemblea straordinaria degli enti partecipanti alla predetta Sezione;

Vista la deliberazione assunta in data 21 agosto 1967 dal presidente del Consiglio di amministrazione della Sezione stessa, giusta delega conferitagli dalla citata Assemblea straordinaria;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato lo statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, ente di diritto pubblico con sede in Bologna — già Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne — in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

Statuto dell'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna - Bologna

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - PARTECIPAZIONE - DURATA

Art. 1.

L'Istituto regionale di credito agrario per l'Emilia-Romagna, già Sezione di credito agrario per l'Emilia e le Romagne, costituita con la convenzione stipulata il 30 dicembre 1927 a rogito Stame dott. Luigi, a' sensi dell'art. 14, n. 5 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria.

L'Istituto ha la sua sede in Bologna ed ha facoltà di istituire filiali e dipendenze.

Art. 2.

Possono partecipare all'Istituto le Casse di risparmio e gli altri istituti e le aziende di credito autorizzati ad esercitare il credito agrario nell'Emilia-Romagna.

Sull'ammissione di nuovi partecipanti delibererà il Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto ha durata indeterminata.

I partecipanti che siano costituiti per un periodo determinato di tempo, o che per qualsiasi causa debbano sciogliersi anticipatamente, avranno diritto, con la loro cessazione, di ottenere il rimborso delle rispettive quote di partecipazione, in proporzione del patrimonio netto dell'Istituto risultante dall'ultimo bilancio approvato, non oltre però il valore nominale delle quote di partecipazione.

TITOLO II

SCOPO - CAPITALE - FUNZIONAMENTO

Art. 4.

L'Istituto ha per scopo:

a) di esercitare il credito agrario nella regione Emilia-Romagna a norma delle leggi vigenti;

b) di funzionare come organo esecutivo periferico del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, al quale potrà partecipare;

c) di compiere opera di coordinamento, di indirizzo e di appoggio della attività creditizia a favore dell'agricoltura regionale, anche mediante risconto del portafoglio agrario degli Istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario;

d) di esercitare tutte le altre attività che gli vengano espressamente demandate da particolari disposizioni di legge.

L'Istituto, per il raggiungimento dei suoi fini, si vale della opera dei partecipanti, dai quali può anche essere rappresentato, per delega, nella stipulazione dei mutui.

Art. 5.

Il capitale dell'Istituto è costituito da un numero illimitato di quote nominative indivisibili, di L. 1.000.000 ciascuna, sottoscritte dai partecipanti. La partecipazione di ciascuno al capitale dell'Istituto non può essere inferiore ai 50 milioni.

La responsabilità dei partecipanti è limitata alle quote da ciascuno sottoscritte.

Il versamento delle quote sottoscritte da ciascun partecipante, in occasione di aumento del capitale, può avvenire anche in più rate a giudizio discrezionale del Consiglio di amministrazione il quale ne stabilirà l'ammontare e le scadenze.

Art. 6.

La cessione delle quote ad altro partecipante, e la loro costituzione in garanzia, non possono aver luogo se non col consenso del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

L'Istituto provvede alle operazioni:

a) col proprio capitale e coi fondi di riserva;

b) con mezzi forniti dai partecipanti o con speciali facoltative anticipazioni da essi effettuate;

c) con il risconto del portafoglio;

d) con la cessione dei crediti;

e) con la emissione di obbligazioni e di buoni fruttiferi, previa osservanza delle modalità e delle limitazioni stabilite dall'Organo di vigilanza;

f) con altri mezzi forniti dallo Stato, nonchè da enti ed istituti anche non partecipanti.

Art. 8.

L'Istituto cura la tenuta e la conservazione dello schedario regionale delle operazioni di credito agrario, a' sensi dell'art. 37 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni.

TITOLO III

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 9.

Sono organi dell'Istituto:

a) l'Assemblea dei partecipanti;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Collegio di presidenza;

d) il Presidente;

e) il Comitato del credito;

f) il direttore generale;

g) il Collegio dei sindaci.

CAPO I

Assemblea dei partecipanti

Art. 10.

Le assemblee, alle quali intervengono i delegati degli Istituti partecipanti, sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per provvedere:

a) all'approvazione del bilancio e al riparto degli utili;

b) alla nomina del vice presidente, degli altri membri del Consiglio di amministrazione, nonchè dei membri del Collegio sindacale di sua competenza;

c) alla determinazione degli emolumenti spettanti ai sindaci;

d) alla decisione degli argomenti che il Consiglio di amministrazione crederà di sottoporle.

L'assemblea straordinaria può essere convocata soltanto dal Consiglio di amministrazione o a richiesta di tanti partecipanti che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Le modificazioni dello statuto e ogni altra deliberazione concernente materie non comprese nel secondo comma del presente articolo sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 11.

Gli avvisi di convocazione dell'assemblea devono essere inviati almeno quindici giorni prima della data fissata per la adunanza, mediante lettera raccomandata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e indicare anche il giorno per la seconda convocazione.

Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Le assemblee ordinarie sono regolarmente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno la metà del capitale sottoscritto; in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino almeno un decimo del capitale sottoscritto.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono valide con un numero di voti favorevoli pari alla metà più uno di quelli di cui dispongono gli intervenuti.

Le assemblee straordinarie sono regolarmente costituite in prima convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino più della metà del capitale sottoscritto; in seconda convocazione con l'intervento di tanti partecipanti che rappresentino più di un terzo del capitale sottoscritto.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie sono valide, in prima convocazione, con un numero di voti favorevole superiore alla metà di quelli di cui dispongono complessivamente tutti i partecipanti; in seconda convocazione con un numero di voti favorevole superiore al terzo di quelli di cui dispongono complessivamente tutti i partecipanti.

Le votazioni si faranno per alzata di mano, per schede o per appello nominale.

Debbono avvenire per scheda segreta quando si riferiscono a decisioni su persone.

Art. 12.

Nelle assemblee i partecipanti dispongono di un voto per ogni quota di capitale sottoscritto, e così fino a cinquanta voti.

I partecipanti che abbiano sottoscritto un numero di quote maggiore di cinquanta avranno diritto ad un voto per ogni due quote sottoscritte oltre le cinquanta e fino a trecento quote e ad un voto ogni cinque quote sottoscritte oltre le trecento.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione, oppure dal vice presidente, e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere designato a far parte del Collegio di presidenza.

Ogni partecipante potrà farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante, mediante delega conferita anche con semplice lettera. Nessun partecipante potrà disporre di più di due deleghe.

CAPO II

Consiglio di amministrazione

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente è, di diritto, il presidente della Cassa di risparmio in Bologna.

Il vice presidente e i nove consiglieri sono nominati dalla assemblea generale dei partecipanti, scelti fra gli amministratori o i dirigenti dei partecipanti.

I componenti il Consiglio di amministrazione, escluso il presidente, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a norma dell'art. 2386 Codice civile.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente mediante avvisi contenenti l'indicazione degli oggetti sottoposti a discussione, da inviarsi almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo i casi di urgenza.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri.

A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'adunanza; in quelle segrete la proposta si intende respinta.

Art. 15.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) formulare i regolamenti interni occorrenti per disciplinare l'ordinamento, il funzionamento e l'attività dell'Istituto;

b) determinare i criteri generali per la distribuzione del credito;

c) decidere sull'ammissione dei partecipanti, sulla nomina di rappresentanti e corrispondenti e sull'eventuale apertura o chiusura di filiali e dipendenze;

d) nominare i membri effettivo e supplente del Collegio di presidenza;

e) nominare il Comitato del credito determinandone la competenza;

f) predisporre i bilanci e le relazioni, e quant'altro deve formare oggetto di discussione delle assemblee;

g) deliberare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento di sua competenza;

h) determinare i tassi di interesse per le varie specie di operazioni;

i) fissare i criteri per le spese di amministrazione nonchè l'ammontare delle indennità di trasferta;

l) nominare il direttore generale ed il personale di qualunque grado, determinandone i requisiti, le mansioni, il trattamento economico e di quiescenza, provvedere alle promozioni, adottare provvedimenti disciplinari di sua competenza, nonchè ogni altra determinazione in materia di rapporti di impiego;

m) determinare i mezzi più opportuni per il raggiungimento dei fini dell'Istituto, particolarmente per attuare l'azione di coordinamento, di indirizzo e di integrazione dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura emiliano-romagnola;

n) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

o) provvedere in genere a quanto occorre per il regolare funzionamento dell'Istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato alla competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Consiglio di amministrazione potrà delegare al Collegio di presidenza di deliberare su determinate materie ed affari di sua competenza.

Il Consiglio si aduna di regola ogni due mesi e tutte le volte che il presidente lo creda necessario o sia richiesto da almeno tre consiglieri oppure dal Collegio sindacale.

CAPO III

Collegio di presidenza

Art. 16.

Il Collegio di presidenza è composto del presidente, del vice presidente e di un membro effettivo nominato dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti.

In caso di assenza o di impedimento anche momentaneo di uno dei tre membri questi sarà sostituito da un supplente pure scelto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Collegio di presidenza occorre l'intervento di tre membri.

Art. 17.

Spetta al Collegio di presidenza:

a) deliberare sulle liti da promuoversi o da sostenersi, autorizzando il presidente a stare in giudizio, nonchè a transigere o a rinunciare, salvo quanto è disposto dal successivo art. 18;

b) deliberare sulla vendita di beni immobili di cui l'Istituto sia rimasto deliberatario all'incanto, o che l'Istituto abbia comunque acquistato in soddisfacimento dei suoi crediti;

c) deliberare sulle materie e sugli affari per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di amministrazione;

d) deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio di amministrazione, tranne per quanto riguarda la concessione dei finanziamenti, richiedendo la ratifica nella più prossima seduta.

CAPO IV

Presidente

Art. 18.

Il presidente rappresenta l'Istituto ad ogni effetto di legge. Egli presiede il Consiglio di amministrazione, il Collegio di presidenza ed il Comitato del credito, sovraintende a tutto il funzionamento dell'Istituto e firma gli atti e la corrispondeenza impegnativa. Consente alla cancellazione di ipoteche e di privilegi e alla surrogazione da farsi a favore di terzi, alla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento eseguite dall'Istituto o da terzi o alla restituzione di pegni od altre garanzie, sempre quando il credito dell'Istituto sia integralmente estinto o non sia sorto per non essere stato stipulato il contratto definitivo del mutuo. Promuove giudizi di subasta e comunque tutti i giudizi esecutivi; adisce ai pubblici incanti a tutela dei crediti dell'Istituto acquistando anche per cifre eccedenti l'ammontare del credito.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti dal vice presidente. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, le funzioni del presidente sono assunte dal consigliere di amministrazione più anziano. L'anzianità è determinata dalla data della nomina e, a parità di essa, dall'età.

Di fronte ai terzi la firma del vice presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può attribuire ad altro consigliere o al direttore generale o ad altri dirigenti o funzionari, la rappresentanza dell'Istituto per mansioni speciali o per determinate operazioni.

CAPO V

Comitato del credito

Art. 19.

Il Comitato del credito è composto del presidente, del vice presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e di altri cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione, dei quali tre scelti fra i componenti del Consiglio medesimo e gli altri due scelti tra persone particolarmente esperte in agricoltura.

I componenti il Comitato del credito di nomina del Consiglio di amministrazione durano in carica un anno e sono rieleggibili.

Fa pure parte del Comitato del credito, come membro di diritto, con voto consultivo, l'ispettore agrario compartimentale.

Art. 20.

Spetta al Comitato del credito:

a) deliberare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, entro i limiti di competenza stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

b) deliberare sulle cancellazioni, restrizioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali e in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, sulla rinuncia ad ipoteche legali e sulla cancellazione delle trascrizioni di pignoramento anche a favore di terzi, nonchè sulla rinuncia totale o parziale di pegni o di privilegi od altre garanzie, salvo quanto è disposto dal precedente art. 18;

c) dare parere su ogni questione riguardante l'applicazione delle leggi sul credito agrario e su ogni altra questione interessante il finanziamento e l'incremento dell'agricoltura emiliano-romagnola, per le quali venga interpellato dal Consiglio di amministrazione.

Le adunanze del Comitato del credito sono valide con l'intervento di almeno quattro membri dei quali, almeno due, componenti il Consiglio di amministrazione, ivi compreso il presidente o il vice presidente.

Nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto di chi presiede l'adunanza.

CAPO VI

Direttore generale

Art. 21.

Alla direzione dell'Istituto è preposto un direttore generale nominato dal Consiglio di amministrazione fra persone particolarmente esperte in materia di credito agrario.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, lo sostituisce il vice direttore.

Il direttore generale sovraintende a tutto il personale dell'Istituto, coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici e adempie inoltre ai seguenti compiti:

a) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio di presidenza e del Comitato del credito, nonchè all'esecuzione delle disposizioni del presidente; in genere cura l'esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto, dei regolamenti;

b) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e degli altri titoli all'ordine e le quietanze;

c) dispone e disciplina gli accertamenti tecnici e legali per l'esecuzione delle operazioni;

d) interviene alle assemblee dei partecipanti, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Collegio di presidenza e del Comitato del credito, adempie alle funzioni di segretario degli Organi predetti, prende nota delle deliberazioni e le controfirma col presidente.

CAPO VII

Collegio dei sindaci

Art. 22.

Il Collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio.

Un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministro per il tesoro, due sindaci effettivi ed uno supplente dall'assemblea dei partecipanti.

Le funzioni del Collegio sindacale sono quelle contemplate dall'art. 2403 e seguenti del Codice civile.

Il sindaco effettivo di nomina del Ministro per il tesoro è di diritto il presidente del Collegio sindacale.

TITOLO IV

PERSONALE DELL'ISTITUTO

Art. 23.

Per il proprio funzionamento l'Istituto si avvale del personale assunto a' sensi dell'art. 15, lettera *l*) del presente statuto. In via eccezionale potrà anche avvalersi di personale fornito dagli Istituti partecipanti rimborsandone il relativo onere.

TITOLO V

BILANCIO - UTILI - LIQUIDAZIONE

Art. 24.

L'esercizio dell'Istituto si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di ciascun esercizio dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale dei partecipanti entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 25.

Gli utili netti dell'Istituto saranno assegnati come segue:

a) due decimi ad incremento del fondo di riserva;

b) un decimo a riserva speciale;

c) sette decimi ai partecipanti come dividendo per le quote di partecipazione, ma in misura non superiore al tasso ufficiale di sconto aumentato dell'1,50 %;

d) l'eventuale rimanenza sarà devoluta:

per non meno della metà a riserve speciali e la restante parte a disposizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per sussidi, incoraggiamenti ed iniziative dirette a favorire il progresso agricolo o per scopi di propaganda in favore della agricoltura.

Art. 26.

In caso di liquidazione dell'Istituto le attività risultanti saranno ripartite fra i partecipanti in proporzione dell'ammontare delle quote di partecipazione da ognuno di essi conferite, in relazione alla data effettiva del loro versamento.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

(11228)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1967, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio Gritta Tassorello Giovanni Battista, residente nel comune di Genova, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 dicembre 1967.

(11047)

Avviso di rettifica

Nel comunicato relativo al trasferimento di notai, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 23 ottobre 1967, il nominativo del notaio Covilzi Faggioli Alessandro è rettificato in Covili Faggioli Alessandro.

(11258)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «Filosofia teoretica» presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, è vacante la cattedra di «Filosofia teoretica», alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11233)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 23 agosto 1967, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 274, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 3 maggio 1966 dal dott. Aldo Ardemagni avverso il provvedimento n. 1528 del 10 dicembre 1965, con il quale è stata negata la concessione dell'abilitazione definitiva all'esercizio della professione di dottore commercialista.

(11250)

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 28 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1967, registro n. 73, foglio n. 41, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il ricorso straordinario presentato dal signor Alberto Micocci avverso il silenzio-rifiuto del Convitto nazionale «Salvator Rosa», di Potenza, è stato dichiarato inammissibile.

(10955)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1967, registro n. 9, foglio n. 314, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal maresciallo maggiore Clementino Caio già del personale del soppresso Deposito cavalli stalloni di Reggio Emilia al fine di ottenere l'esame di una sua precedente istanza, peraltro non indicata, intesa a conseguire la liquidazione della indennità di missione in misura intera.

(11248)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.429.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11194)

Autorizzazione al comune di Pianengo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Pianengo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.915.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11195)

Autorizzazione al comune di Casalmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Casalmaggiore (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.699.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11200)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.045 975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11201)

Autorizzazione al comune di Calvatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Calvatone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.891.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11202)

Autorizzazione al comune di Siris ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Siris (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11213)

Autorizzazione al comune di Silius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Silius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 4.160.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11214)

Autorizzazione al comune di Ripalta Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Ripalta Cremasca (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11196)

Autorizzazione al comune di Cumignano sul Naviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Cumignano sul Naviglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.219.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11197)

Autorizzazione al comune di Corte de' Frati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Corte de' Frati (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.460.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11198)

Autorizzazione al comune di Corte de' Cortesi con Cignone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Corte de' Cortesi con Cignone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.257.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11199)

Autorizzazione al comune di Cappella Cantone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Cappella Cantone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.613.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11203)

Autorizzazione al comune di Candida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Candida (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.349.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11204)

Autorizzazione al comune di San Sperate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di San Sperate (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11216)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11212)

Autorizzazione al comune di Santu Lussurgiu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Santu Lussurgiu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11215)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Decimoputzu (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11217)

Autorizzazione al comune di Samatzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Samatzai (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.028.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11218)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.054.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11205)

Autorizzazione al comune di Montoro Superiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Montoro Superiore (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.011.195, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11206)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Scampitella (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 443.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11208)

Autorizzazione al comune di Bonemerse ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Bonemerse (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.965.000, per la copertura del diavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11210)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.357.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11209)

Autorizzazione al comune di Tramatza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Tramatza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11211)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo all'Esca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1967, il comune di Sant'Angelo all'Esca (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.140.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11207)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 2 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,15	622,12	622,15	622,18	622,11	—	622,1350	622,18	622,11	622,12
$ Can.	579,74	578,70	578,75	578,60	578,30	—	578,40	578,60	579,65	579,65
Fr. Sv.	143,52	143,81	143,86	143,84	143,79	—	143,8050	143,84	143,55	143,75
Kr. D.	89,63	89,58	89,59	89,595	89,60	—	89,58	89,595	89,63	89,63
Kr. N.	86,99	86,96	86,96	87,97	86,90	—	86,96	86,97	86,87	87 —
Kr. Sv.	120,27	120,24	120,25	120,24	120,20	—	120,24	120,24	120,23	120,23
Fol.	173 —	173,05	173,07	173,07	172,85	—	173,04	173,07	172,98	173 —
Fr. B.	12,53	12,536	12,5375	12,5360	12,35	—	12,5355	12,5360	12,53	12,537
Franco francese	126,95	126,96	126,98	126,98	126,93	—	126,96	126,98	126,97	126,96
Lst.	1731,35	1731,05	1730,60	1731,10	1730,75	—	1730,90	1731,10	1731,35	1731,30
Dm. occ.	155,37	155,37	155,35	155,395	155,30	—	155,35	155,395	155,35	155,38
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,05	24,058	24 —	—	24,0525	24,058	24,05	25,049
Escudo Port.	21,60	21,60	21,58	21,62	21,60	—	21,597	21,62	21,62	21,62
Peseta Sp.	10,37	10,37	10,375	10,3725	10,375	—	10,3725	10,3725	10,38	10,38

Media dei titoli del 2 novembre 1967

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	108,525
Redimibile 3,50% 1934	100,80
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,10
Id. 5% (Ricostruzione)	99,025
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5% (Città di Trieste)	99,075
Id. 5% (Beni Esteri)	97,875
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,425
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,05
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,157
1 Dollaro canadese	578,50
1 Franco svizzero	143,822
1 Corona danese	89,587
1 Corona norvegese	86,965
1 Corona svedese	120,24
1 Fiorino olandese	173,055
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	126,97
1 Lira sterlina	1731 —
1 Marco germanico	155,372
1 Scellino austriaco	24,055
1 Escudo Port.	21,608
1 Peseta Sp.	10,372

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 12 settembre 1966 al 18 settembre 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	1.425	1.031	zero	1.425	3.662	4.113
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	25.216	23.874	18.340	25.216	27.011	41.090
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 % . . .	7.359	9.585	2.044	7.359	6.166	14.483
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.153	7.226	1.992	8.153	9.698	20.390
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.603	7.261	1.727	8.603	10.398	22.965
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	9.143	7.303	1.409	9.143	11.238	26.055
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	9.413	7.324	1.250	9.413	11.658	27.600
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	9.683	7.345	1.250	9.683	12.078	29.145
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	10.853	7.436	1.250	10.853	13.898	35.840
	24	8. superiore al 43 %	13.373	7.632	1.250	13.373	17.818	50.260
		III. altri:						
		latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	6.903	5.976	742	6.903	8.448	16.640
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353	6.011	477	7.353	9.148	19.215
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893	6.053	159	7.893	9.988	22.305
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163	6.074	zero	8.163	10.408	23.850
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433	6.095	zero	8.433	10.828	25.395
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603	6.186	zero	9.603	12.648	32.090
	35	7. superiore al 43 %	12.123	6.382	zero	12.123	16.568	46.510

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.109	8.335	794	6.109	4.916	10.733
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27 %	4.297	10.305	2.554	9.266	6.053	17.041
	43	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 %	zero	zero	zero	zero	2.547	30.850
	45	3. superiore al 45 %	zero	zero	zero	zero	4.330	52.444
		B. con aggiunta di zuccheri:						
		I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	46	a. latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 500 gr o meno (*d*)	22.761	21.507	17.863	22.761	24.108	36.185
	48	b. altri	25.216	23.874	18.340	25.216	27.011	41.090
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	6.903 (*g*)	5.976 (*g*)	742 (*g*)	6.903 (*g*)	8.448 (*g*)	16.640 (*g*)
	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	7.353 (*g*)	6.011 (*g*)	477 (*g*)	7.353 (*g*)	9.148 (*g*)	19.215 (*g*)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	7.893 (*g*)	6.053 (*g*)	159 (*g*)	7.893 (*g*)	9.988 (*g*)	22.305 (*g*)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	8.163 (*g*)	6.074 (*g*)	zero (*g*)	8.163 (*g*)	10.408 (*g*)	23.850 (*g*)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	8.433 (*g*)	6.095 (*g*)	zero (*g*)	8.433 (*g*)	10.828 (*g*)	25.395 (*g*)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	9.603 (*g*)	6.186 (*g*)	zero (*g*)	9.603 (*g*)	12.648 (*g*)	32.090 (*g*)
	58	7. superiore al 43 %	12.123 (*g*)	6.382 (*g*)	zero (*g*)	12.123 (*g*)	16.568 (*g*)	46.510 (*g*)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.109 (*g*)	8.335 (*g*)	794 (*g*)	6.109 (*g*)	4.916 (*g*)	10.733 (*g*)
		c. latte condensato e altri, avente tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	4.398	4.710	4.668	4.398	12.647	26.932
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	5.672	33.975
	69	3. superiore al 45 % (*e*)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.455	55.569

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.03		Burro (*a*):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	74.039 (*h*)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*c*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61.699 (*h*)
	08	II. non nominato	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*) (*i*)	61.699 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*c*)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*c*)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg.	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.954
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	933	zero	zero	933	zero	10.954
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
		I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa:						
	58	— Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano)	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	59	— Pecorino	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	61	— non nominati	esente	esente	esente	esente	esente	16.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	7.610 (*l*)	zero	zero	7.610
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	14.782 (*l*)	zero	14.782 (*l*)	14.782
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	14.782
	67 45 47 51	IV. Asiago, Caciocavallo, Cantal, Comté, Danbo, Edam, Elbo, Fontal, Fontina, Friesenagel- e Kanterkaas, Gouda, Herrgaord, Leidse, Maribo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano, Samsoe, Svecia, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o pari al 62 % in peso della materia non grassa	3.686	12.932	zero	3.686	5.440 (*i*)	29.224
	42	V. Tilsit (Havarti)	2.249	11.264	zero	2.249	5.760 (*i*)	21.543
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	zero	2.993	zero	zero	zero (*i*)	15.648

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa .	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	15.973
		F. formaggi fusi:						
	77 81	I. formaggi fusi nella cui fabbricazione sono stati impiegati soltanto formaggi Emmental, Gruyère ed eventualmente, a titolo aggiuntivo, Glaris alle erbe (detto Schabziger), in condizionamento per la vendita al minuto (*f*)	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	18.989
	80 84	II. altri	2.913	10.672	2.913	3.846	6.133 (*i*)	31.091
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	2.281	3.005	1.612	2.281	6.307	11.431

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33% di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10% in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*d*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti », si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10.000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo. L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi in condizionamento per la vendita al minuto si intendono i formaggi della specie, presentati in porzioni singole o in fette e condizionati esclusivamente in una delle tre forme seguenti:

1) in scatole circolari o semicircolari contenenti almeno 3 e al massimo 12 porzioni singole e non eccedenti il peso netto globale di 250 gr;

2) in scatole circolari o poligonali (diverse da quelle quadrate o rettangolari) contenenti almeno 12 porzioni singole, di peso netto globale compreso tra 500 gr e 1000 gr;

3) in fette imballate singolarmente in fogli di alluminio di peso netto unitario non superiore a 30 gr.

L'ammissione in questa sottovoce è, inoltre, subordinata alla presentazione di un certificato riconosciuto dal Ministro per le finanze, nel quale si attesti in particolare che l' Emmental e il Gruyère utilizzati sono stati prodotti nel Paese esportatore.

(*g*) Il prelievo nella misura indicata, rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U. C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso, in chilogrammi, dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U. C.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 4.163 per quintale.

(*i*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell' Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto dell'esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*l*) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D. D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».
« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».
« Keine Interventionsware ».
« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D. D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 30 agosto 1965, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), e lo stesso è stato posto in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il proprio provvedimento in data 6 settembre 1965, con il quale il geom. Mario Mari è stato nominato commissario liquidatore, ed i signori dott. ing. Giuseppe Cingolani, avv. Mario Lippi e rag. Alfredo Parbuono sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza del predetto Monte;
Considerato che il rag. Alfredo Parbuono è deceduto e che occorre provvedere all'integrazione del Comitato predetto;

Dispone:

Il rag. Ivo Rossi è nominato membro del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Montepulciano, di 2ª categoria, con sede in Montepulciano (Siena), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(11364)

Autorizzazione alla incorporazione della Banca Popolare di Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Firenze, da parte della Banca Popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Novara, ed alla sostituzione dell'azienda incorporante nell'esercizio degli sportelli bancari dell'incorporata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 20 novembre 1966 e 14 maggio 1967 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca Popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale di Novara e della Banca Popolare di Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Firenze, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della seconda nella prima;

Dispone:

1) Nulla osta all'incorporazione della Banca Popolare di Firenze, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Firenze, da parte della Banca Popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede legale in Novara.
2) La Banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli bancari dell'azienda incorporanda.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Governatore: CARLI

(11363)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per esame speciale e per titoli a ventidue posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva e a centoventicinque posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255 ed in particolare l'art. 15;
Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 648;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato dall'art. 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, sono indetti i concorsi per esame speciale e per titoli a:

a) ventidue posti di vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali;

b) centoventicinque posti di aiuto vice bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali.

I predetti concorsi sono riservati al personale che abbia esercitato nelle biblioteche e negli Istituti di istruzione superiore statali, per almeno un biennio alla data del 1° novembre 1961, funzioni proprie dei posti messi a concorso e sia in possesso del titolo di studio e dei requisiti, eccetto quello del limite massimo di età, prescritti per l'ammissione al ruolo cui appartengono i posti da conferire.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) - *a*) per l'ammissione al concorso per la carriera direttiva: essere forniti di un diploma di laurea in: giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e civiltà orientali, lingue, letterature ed istituzioni europee od altra laurea ad esse equipollente;

b) per l'ammissione al concorso per la carriera di concetto: essere forniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) essere cittadino italiano. Al fine del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

C) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso, qualora non sia raggiunta la maggiore età, in nessuna delle cause che ne impediscano il possesso;

D) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

I requisiti anzidetti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal seguente art. 4.

Art. 3.

Le Commissioni giudicatrici avranno a disposizione 100 punti dei quali 20 riservati, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, alla valutazione dei titoli e 80 alle prove dell'esame speciale.

L'esame non s'intende superato se il candidato non abbia riportato la votazione di almeno 56 punti.

Le Commissioni giudicatrici stabiliranno preventivamente le categorie di titoli da valutare ed il punteggio riservato alla relativa valutazione.

La valutazione dei titoli precede le prove d'esame.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dalla data del giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda, di cui si allega lo schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubblica Amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare ai concorsi coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

i) il proprio domicilio e recapito;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I candidati, qualora intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1, debbono produrre distinte domande.

Ogni domanda dovrà essere corredata da una dichiarazione rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio il concorrente, attestante la data di assunzione in servizio, la qualifica rivestita e le mansioni espletate.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI - dopo il termine di cui al precedente art. 4, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà, infine, conto delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata a norma dei precedenti commi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova d'esame debbono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria, Divisione VI - entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, ad avere la precedenza o la preferenza nelle nomine.

Art. 6.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei sono approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie devono presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo avviso, i seguenti documenti di rito:

1) titolo di studio in originale o copia autenticata in carta da bollo da L. 400;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

3) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 400;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, in carta da bollo da L. 400, ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400, per coloro che sono stati sottoposti a visita di leva;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dallo ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito un accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi per lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 6) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto la relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali e quelli inquadrati nei R. A. delle Amministrazioni statali devono produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico); devono altresì produrre copia integrale dello stato di servizio, con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 del presente decreto.

E' facoltà dei concorrenti che si trovino alle armi e di quelli in servizio di polizia di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Le prove d'esame di ciascun concorso hanno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che verranno indicati, con apposito avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Per la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi indicati nell'art. 1 del presente decreto, si osservano le norme contenute nel regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per il personale delle biblioteche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1966, n. 698.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito di ciascun concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero è formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si osservano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 10.

A norma dell'ultimo comma dell'art. 15 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato dall'art. 1 della legge 5 giugno 1965, n. 698, nei confronti del personale che venga immesso ai sensi dei precedenti commi nei ruoli indicati nei commi medesimi, l'anzianità maturata nel ruolo cui attualmente appartiene con qualifica non inferiore a quella corrispondente al coeff. 202, sarà utile per 2/3 e, comunque, per non più di 4 anni complessivi ai fini della progressione di carriera. Coloro, per altro, che nel ruolo di provenienza abbiano maturato, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio di almeno 10 anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con la anzianità conseguita nel coefficiente stesso, anzianità che è riconosciuta utile ai fini di carriera ed economici.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1967
Registro n. 64, foglio n. 333.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione universitaria - Divisione VI - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . .
(provincia di . . . .) il . . . .
e residente in . . . . (provincia di . . . .)
via . . . . chiede di essere ammesso al concorso
a . . . . indetto con decreto ministeriale . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali, (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . .; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . con la seguente votazione . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede;

7) è in servizio presso . . . . con la qualifica di . . . . dal . . . .

(Data) . . . .

(Firma) . . . .
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova d'esame ed ogni altra eventuale comunicazione: . . . .

PROGRAMMI

Il concorso per esame speciale a ventidue posti di bibliotecario nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali consiste in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

A) Ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche governative (distinzione delle biblioteche, ordinamento interno, direzione delle biblioteche ed acquisti, uso pubblico delle biblioteche) - Attribuzioni delle Soprintendenze bibliografiche - Attribuzioni del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Ordinamento delle Università: ordinamento e funzionamento delle biblioteche universitarie, di Facoltà e di Istituti - Stato giuridico del personale civile dello Stato limitatamente ai diritti e ai doveri degli impiegati.

B) Regole per la compilazione del catalogo alfabetico per autori e per soggetti - Conoscenza dei principali sistemi di classificazione bibliografica - Nozioni di documentazione - Nozioni di biblioteconomia e di bibliografia limitatamente ai principali repertori italiani e stranieri.

C) Norme sulla custodia e conservazione del materiale bibliografico, sul prestito dei libri, sulla consegna obbligatoria delle pubblicazioni.

D) Contabilità generale dello Stato limitatamente alle norme che trovano applicazione negli istituti bibliografici.

E) Lettura e traduzione di un breve testo in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

Il concorso per esame speciale a centoventicinque posti di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche delle Università e degli Istituti di istruzione superiore statali consiste in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

A) Ordinamento e funzionamento delle biblioteche pubbliche governative (distinzione delle biblioteche - Ordinamento interno - Direzione delle biblioteche ed acquisti - Uso pubblico delle biblioteche) - Attribuzioni del Centro nazionale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Ordinamento delle Università: ordinamento e funzionamento delle biblioteche universitarie, di Facoltà e di Istituti - Stato giuridico del personale civile dello Stato limitatamente ai diritti e ai doveri degli impiegati.

B) Regole per la compilazione del catalogo alfabetico per autori - Elementi di biblioteconomia e di bibliografia generale.

C) Norme sulla custodia e conservazione del materiale bibliografico, sul prestito dei libri, sulla consegna obbligatoria delle pubblicazioni.

D) Contabilità generale dello Stato limitatamente alle norme che trovano applicazione negli Istituti bibliografici.

E) Lettura e traduzione di un breve testo in lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato.

(9886)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TREVISO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Treviso.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 10 aprile 1967, n. 1709, con il quale venne approvata la graduatoria delle concorrenti risultate idonee nel concorso per la copertura di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti al 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto in pari data n. 1710, con il quale vennero dichiarate le vincitrici di ciascuna delle precitate cinque condotte ostetriche;

Vista la nota in data 3 giugno 1967 con la quale la signora Rosana Zamuner ha dichiarato di rinunciare alla nomina di ostetrica condotta del comune di Trevignano;

Ritenuto di dover provvedere al conferimento di detta sede ad altra concorrente idonea, tenuto presente l'ordine della graduatoria e l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Giorgina De Gasperi, sesta classificata nella graduatoria di cui al decreto 10 aprile 1967, n. 1709, in premessa citato, è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica unica del comune di Trevignano.

L'Amministrazione comunale interessata dovrà provvedere alla nomina della predetta ostetrica entro il termine di giorni trenta dalla data di ricevimento del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo del comune di Trevignano ed in quello dell'Ufficio del medico provinciale di Treviso.

Treviso, addì 6 giugno 1967

Il medico provinciale: CAMPORESE

(10845)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4441, del 30 dicembre 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di L'Aquila, dell'Ordine dei veterinari della provincia di L'Aquila e dei Comuni interessati, relative ai componenti della Commissione giudicatrice;

Visto il vigente testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso indicato nella premessa è così costituita:

Presidente:

Chiancone dott Raffaele, ispettore generale amministrativo, Ministero sanità, Roma.

Membri:

Galeota dott. Enrico, veterinario provinciale superiore, Ministero sanità, Roma;

Bianchi prof. Carlo, docente patologia medica, Milano;

Barboni prof. Elio, docente anatomia patologica, Perugia;

Bavisotto dott. Gaetano, funzionario Amministrazione civile interno, prefettura di L'Aquila;

Santilli dott. Manlio, veterinario condotto, Raiano.

Art. 2.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Lucio Gialloreti, consigliere amministrativo dei ruoli del Ministero della sanità, L'Aquila.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice avrà sede in L'Aquila ed inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di L'Aquila, nel Bollettino amministrativo della prefettura di L'Aquila ed affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio veterinario provinciale di L'Aquila, della prefettura di L'Aquila e dei Comuni interessati.

L'Aquila, addì 13 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: STEFONI

(10750)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 4 agosto 1967, n. **34.**

Regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del Fondo sociale della Regione sarda ».

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 20 *settembre* 1967).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, recante: « Istituzione del Fondo sociale della Regione sarda »;

Ritenuto di dover provvedere alla emanazione di un nuovo regolamento per l'attuazione della legge regionale sopracitata, in sostituzione di quello approvato con proprio decreto 14 maggio 1965, n. 11, e modificato con proprio decreto 29 luglio 1966, n. 40;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in seduta del 21 luglio 1967;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

CAPO PRIMO

Amministrazione del Fondo

Art. 1.

Il servizio di cassa del Fondo di cui all'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è affidato ad un Istituto di credito operante nell'Isola.

Con apposita convenzione verranno fissate le modalità di tale servizio.

Le somme costituenti le entrate del « Fondo » saranno versate direttamente all'Istituto convenzionato che le accrediterà nel conto istituito a favore del Fondo medesimo.

Art. 2.

Gli impegni di spesa sono assunti con proprio decreto dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ed i prelevamenti conseguenti al decreto di impegno vengono effettuati mediante l'emissione di ordini di pagamento a favore di terzo a firma dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

In casi eccezionali l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione può emettere ordini di pagamento in proprio favore controfirmati dal presidente del Collegio dei revisori di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 3.

Il bilancio di previsione del « Fondo » è approvato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Con le stesse modalità sono apportate le eventuali variazioni al bilancio di cui al comma precedente e verrà approvato il conto consuntivo della gestione del « Fondo ».

Nella formazione del bilancio dovrà essere considerato lo avanzo di gestione degli esercizi precedenti.

Bilancio di previsione e conto consuntivo sono pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Art. 4.

Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del « Fondo » sono esercitate da un apposito Collegio di revisori nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, presidente, da un funzionario dello Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, da un funzionario dell'Assessorato alle finanze, membri, designati dai rispettivi uffici.

Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

I componenti il Collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute nel presente decreto e negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

CAPO SECONDO

Interventi a favore dell'emigrazione

Art. 5.

L'assistenza materiale di cui al punto 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può venire effettuata a favore dei lavoratori di età non inferiore ai 16 anni che abbiano la residenza in Sardegna o che siano, o siano stati prima dell'emigrazione, iscritti nelle liste degli Uffici di collocamento dell'Isola, e che si trovino sospesi interamente senza altro lavoro nemmeno temporaneo, purchè si tratti di sospensione di lavoro continuativo.

Il sussidio assistenziale verrà erogato per la durata massima di giorni sessanta nella misura pari al salario stabilito dal vigente contratto nazionale di lavoro del settore e categoria di appartenenza del lavoratore, con l'aggiunta degli eventuali assegni familiari, sempre che il lavoratore non goda di trattamento disoccupativo od altro, nel qualcaso il sussidio sarà decurtato dell'ammontare di trattamento.

Detto sussidio compete una sola volta nel corso dell'anno, viene concesso su domanda dell'interessato indirizzata allo Assessore al lavoro e pubblica istruzione, corredata della documentazione comprovante il diritto alla prestazione, vistata dai competenti Uffici provinciali del lavoro o loro organi periferici, e viene corrisposto quindicinalmente.

Le domande debbono essere inviate all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, entro il sessantesimo giorno dalla cessazione del lavoro.

Art. 6.

L'assistenza morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi emigrati, prevista al punto primo dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, verrà attuata:

a) favorendo e promuovendo il sorgere di circoli culturali o ricreativi nelle località di concentrazione degli emigrati o potenziando quelli già esistenti, mediante la concessione di sovvenzioni per l'arredamento dei locali, la formazione di biblioteche, emeroteche e discoteche, l'acquisto di apparecchi audiovisivi, l'allestimento di spettacoli, conferenze, mostre di arte, il finanziamento di manifestazioni e squadre sportive.

b) concorrendo alle spese sostenute dai Patronati per la risoluzione delle pratiche di contenzioso relative ai nostri lavoratori emigrati;

c) mediante la pubblicazione di un notiziario destinato agli emigrati stessi;

d) facilitando l'elevazione del livello culturale dei familiari degli emigrati mediante la concessione di borse di studio ed assegni di studio a favore dei figli a loro carico.

e) mediante l'istituzione di un servizio per l'assistenza sociale degli emigrati sardi e per lo studio della loro localizzazione, condizioni di vita e di lavoro;

f) creando corsi di ricupero per analfabeti ed analfabeti di ritorno;

g) mediante la somministrazione di generi di conforto agli emigrati ed ai figli di emigrati;

h) curando l'avvio in colonie marine o montane in Sardegna dei figli di emigrati sardi e l'istituzione di pensionati ove gli emigrati stessi possano trascorrere con le proprie famiglie il periodo feriale.

Sono a carico del « Fondo » tutte le spese relative al conseguimento dei fini di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*).

Le norme relative alla concessione di borse ed assegni di studio verranno fissate ogni anno scolastico dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione con proprio decreto.

Art. 7.

Ai fini della prima sistemazione e riqualificazione dei lavoratori che rientrino in Sardegna, prevista al punto 2) dello art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è concesso il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore ed alle eventuali persone a suo carico, quando egli rientri in Sardegna per occupare un posto stabile di lavoro o perchè licenziato dalla impresa presso la quale era stabilmente occupato non per motivi disciplinari.

Il rimborso delle spese di trasferimento può inoltre essere esteso al trasporto del mobilio e delle masserizie nella misura forfettaria di L. 10.000 per ogni componente il nucleo familiare.

Può altresì essere eventualmente corrisposta al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui al comma precedente una indennità di prima sistemazione nella misura di L. 100.000.

Le domande per ottenere i benefici di cui ai commi precedenti, redatte in carta semplice, debbono essere inviate allo Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, corredate dalla seguente documentazione:

1) Dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava stabilmente occupato, attestante la data di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro ed il motivo del licenziamento (riduzione di personale, cessazione o conversione dell'attività dell'azienda, dimissioni volontarie per comprovata grave malattia).

2) Biglietti di viaggio propri e dei familiari al suo seguito, nonchè gli eventuali documenti di trasporti delle masserizie e del mobilio.

3) Certificato di stato di famiglia (solo nel caso che il lavoratore abbia sostenuto spese per il trasporto delle masserizie e dei mobili).

4) Atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri Enti in analogia alle provvidenze disposte dalla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

5) Atto di nascita del lavoratore.

6) Certificato di residenza rilasciato dal Comune presso cui il lavoratore si è stabilmente insediato al suo rientro in Sardegna.

7) Certificato di assunzione da parte dell'Azienda vistato dall'Ufficio di collocamento competente.

Art. 8.

I sussidi, rimborsi ed indennità di cui ai precedenti articoli 5 e 7 non sono cumulabili con altre eventuali indennità e contributi similari erogati da altri Enti o previsti da leggi nazionali.

Art. 9.

L'assistenza di cui al punto 1) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, potrà anche essere effettuata, previa stipula di apposita convenzione, tramite Enti legalmente riconosciuti od associazioni che di fatto e notoriamente esplichino l'assistenza agli emigrati sardi, previo formale accertamento, per questi ultimi, della capacità a svolgere le attività previste al punto 1 dell'art. 2 della legge sopracitata, da parte dello Assessorato al lavoro e pubblica istruzione.

L'effettuazione dell'indagine prevista al punto 3) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può essere fatta sia direttamente dall'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione a mezzo dei propri funzionari, sia, previa stipulazione di apposita convenzione, con esperti del settore od Enti che esplichino la loro attività nel campo dell'emigrazione, anche utilizzando una eventuale collaborazione degli Uffici del lavoro.

Sono a carico del Fondo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, per l'espletamento dei compiti di cui ai commi precedenti, dagli impiegati e funzionari addetti al servizio nonchè le spese derivanti dalle convenzioni con gli Enti specializzati e quelle per eventuali compensi al personale degli Uffici del lavoro.

CAPO TERZO

Interventi a sollievo della disoccupazione

Art. 10.

La realizzazione delle opere di cui al punto 4) dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, può essere finanziata qualora sia comprovato che le opere medesime presentino una effettiva utilità per gli Enti locali interessati ed insistano su aree di proprietà dell'Ente medesimo.

Art. 11.

Le Amministrazioni interessate alla realizzazione delle opere di cui al punto 4) dell'art. 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale » dovranno presentare all'Assessorato al lavoro e pub-

blica istruzione apposita domanda, corredata da un programma occupativo, e da una documentata relazione sulla rispondenza delle opere medesime ai criteri di cui al precedente art. 10.

Previa conferma dell'accoglimento della domanda da parte dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, le Amministrazioni richiedenti dovranno presentare allo stesso Assessorato i progetti esecutivi dell'opera che intendono realizzare in diretta amministrazione, i cui computi metrici dovranno prevedere la qualità, quantità e prezzo delle prestazioni di mano d'opera necessarie, le spese per la provvista dei materiali d'opera (escluse le attrezzature), quelle per il nolo eventuale di mezzi meccanici e di trasporto.

Le Amministrazioni richiedenti dovranno altresì comprovare con idonea documentazione la piena disponibilità dei suoli sui quali l'opera dovrà eseguirsi.

I progetti esecutivi sono approvati dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Art. 12.

L'esecuzione delle opere di cui al punto 4) dell'art. 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale ». è sottoposta alla vigilanza dell'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, ed i relativi collaudi sono disposti con decreto dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ed affidati a funzionari a riposo dello Stato o di Enti locali ed a liberi professionisti, iscritti nell'apposito albo.

Art. 13.

L'avviamento al lavoro del personale da impiegare nella realizzazione delle opere di cui al quarto punto dell'art. 2 della legge istitutiva del « Fondo sociale », comprese le maestranze specializzate e fatta eccezione del personale di sorveglianza, deve essere effettuata tramite gli uffici comunali di collocamento a norma delle vigenti disposizioni di legge.

La nomina del personale di sorveglianza è riservata allo Assessorato al lavoro e pubblica istruzione ed il personale stesso viene scelto fra quello iscritto all'albo dei sorveglianti ed allo albo dei capi squadra, istituiti presso lo stesso Assessorato al lavoro.

L'incarico della direzione dei lavori di scavo archeologico verrà conferito dall'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione, su designazione da parte della Sovrintendenza alle antichità, a persone riconosciute idonee dalla stessa Sovraintendenza, anche se non iscritte all'albo dei sorveglianti.

L'iscrizione all'albo dei sorveglianti dei lavori avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione;

b) certificato di iscrizione ad uno dei seguenti albi professionali:

ingegneri, agronomi (limitatamente ai cantieri di rimboschimento), geometri, periti edili, periti agrari (limitatamente ai lavori di rimboschimento).

L'iscrizione all'albo dei capi squadra avverrà dietro presentazione dei seguenti documenti:

a) domanda in carta legale indirizzata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione;

b) certificato rilasciato dall'Ufficio comunale di collocamento da cui risulti la qualifica professionale (aiuto istruttore in cantieri di lavoro regionali o ministeriali, assistente edile, capomastro muratore, muratore);

c) certificato penale;

d) titolo di studio (licenza elementare).

Art. 14.

Sono a carico del « Fondo sociale della Regione sarda » limitatamente agli stanziamenti destinati alla realizzazione delle opere di cui all'art. 2 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, punto 4:

1) le spese per l'organizzazione, il funzionamento ed il controllo delle opere da eseguire a sollievo della disoccupazione;

2) le spese per le indennità ai lavoratori che vi sono ammessi, per la retribuzione del personale direttivo, per i salari al personale specializzato e qualificato e per i contributi previdenziali ed assicurativi;

3) le spese per i collaudi delle opere.

Art. 15.

Sono a carico degli Enti locali gestori le spese relative all'acquisto delle attrezzature nonchè quelle relative ad eventuali espropri.

Art. 16.

Ai lavoratori occupati nei lavori di cui sopra, fruenti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione od altro assegno a carattere continuativo viene corrisposta una indennità pari a L. 300 per ogni giornata di effettivo lavoro, fermo restando il diritto a percepire integralmente il premio di operosità disposto dall'art. 8 ultimo comma, della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.

Agli operai specializzati spetta il salario previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria, senza diritto al premio di operosità di cui all'art. 8, ultimo comma della legge.

Art. 17.

Ai tecnici incaricati della sorveglianza dei lavori verrà corrisposta una indennità globale comprensiva del rateo della gratifica natalizia, ferie non godute e festività nazionali di L. 650 per ogni ora di effettivo lavoro, e per un massimo di otto ore giornaliere; ai capi squadra verrà corrisposta una indennità globale, comprensiva del rateo festività natalizia, ferie non godute e festività nazionali, di L. 450 all'ora di effettivo lavoro prestato e per un massimo di otto ore giornaliere.

Agli istruttori ed aiuto istruttori dei cantieri ministeriali di lavoro e di rimboschimento, viene concesso un premio giornaliero di operosità di lire milletrecento con la relativa spesa a carico del « Fondo », ivi compresi gli oneri riflessi.

Le indennità di cui sopra sono soggette a tutte le trattenute di legge e previdenziali.

Art. 18.

Sono abrogati i DD.PP.GG.RR. 14 maggio 1965, n. 11, e 29 luglio 1966, n. 40.

Art. 19.

Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 4 agosto 1967

Il presidente: DEL RIO

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione Sarda, addì 12 settembre 1967
Registro n. 1 - Atti di Governo, foglio n. 5 — RUSSO

(10766)

Legge regionale 19 giugno 1967, n. 5 (errata-corrige pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 31 del 15 settembre 1967).

Nella legge regionale 19 giugno 1967, n. 5 « Pagamento di un premio di operosità agli allievi dei Cantieri speciali istituiti con decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 », pubblicata nella puntata n. 20 in data 24 giugno 1967, a pagina 274, rigo 44°, leggasi: « 19 giugno 1967 », anzichè « 19 maggio 1967 ».

(10765)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.